



### Verbale n. 11 del 24 luglio 2023

La sottoscritta Silvia Daccò, Revisore dei Conti dell'Unione dei comuni della Valsavioire, è chiamata ad esprimere un parere sulla proposta di deliberazione della Giunta dell'Unione avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2024 – 2026 (art. 170 comma 1 D. Lgs. N. 267/2000) – presentazione".

- Vista la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 41 del 24/07/2023, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione dell'Unione dei Comuni della Valsavioire per gli anni 2024-2026.
- Tenuto conto che:
  - a) Part.170 del D.Lgs. 267/2000, indica: a) al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni"; b) al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";
  - b) Part. 174, TUEL indica al comma 1 che "*Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno*";
  - c) il punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011 chiarisce che "*il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione*". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente, individuando le politiche che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. Essa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio;
  - d) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10:
  - a) indica che il Consiglio comunale deve esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:
    - in un'approvazione, nel caso in cui il Documento Unico di Programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.
- b) ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla deliberazione di Giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.
- Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche e operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.
  - Considerato che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

L'Organo di revisione prende atto che il DUP, così come presentato rispetta i contenuti previsti dal principio contabile 4/1 paragrafo 8 e:

- contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore:
  - Programma triennale lavori pubblici
  - Programma triennale forniture e servizi
  - Programmazione del fabbisogno del personale
- non contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore:
  - la programmazione delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali ed eventuali ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'Ente in quanto allo stato attuale, non vi sono ancora le condizioni informative sufficienti per adeguare tutte le informazioni contenute nel DUP e pertanto si rimanda alla Nota di aggiornamento con la quale con la quale sarà adeguata la parte finanziaria, coerentemente alle previsioni del Bilancio 2024-2026 e sarà integrata la parte degli obiettivi operativi, allo scopo di garantire la loro coerenza alle risorse disponibili per il triennio 2024-2026.

### Tenuto conto

- a) che nel DUP non deve essere più presente il piano triennale del fabbisogno del personale, di cui all'articolo 6 del Dlgs 165/2001, in quanto assorbito dal nuovo programma integrato di attività e organizzazione (Piao).

Al riguardo, la Commissione Arconet ha predisposto lo schema del DM, di aggiornamento dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, per prevedere che la Parte 2 della Sezione Operativa del DUP (SeO) definisce, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle



- esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi».
- b) che in assenza dello schema di bilancio di previsione finanziario non è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel DUP;
  - c) che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione;

**Esprime parere favorevole**

sulla proposta del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 in termini di coerenza del DUP con le linee guida di mandato e con la programmazione di settore.

Li, 24 luglio 2023

L'organo di revisione

Dott.ssa Daccò Silvia